

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

PROVINCIA DI VICENZA



N. 15 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **Sei** del mese di **Febbraio**, alle ore **17:00** nella residenza Comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig. **MASERO ERMINIO** con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. **VIZZI CARMELA** e nelle persone dei Sigg. Assessori:

Nominativo	P.	A.	Ag	Nominativo	P.	A.	Ag
MASERO ERMINIO	X			PEROTTO SONIA	X		
LONGHI CRISTINA			X	BORTOLOSO GASTONE	X		
BERTOLLO MAURIZIO	X						

Presenti n. **4** assenti n. **1**

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO

ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA CON ENEL X MOBILITY SRL PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato, nel 2011, il "Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- in tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) "Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe" pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri - COM(2010)186 - sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;
- la Direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi nei trasporti ha previsto per gli Stati Membri la necessità di sviluppare ed adottare una strategia politica nazionale, volta ad una maggiore diffusione delle infrastrutture di ricarica per i combustibili alternativi al fine di ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio ed altri combustibili tradizionali, nonché attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
- in attuazione della Direttiva 2014/94/UE, il decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 ha disciplinato le misure necessarie a garantire la costruzione e l'esercizio di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, individuando, tra l'altro, l'elettricità come combustibile per il quale è prioritario introdurre le misure per la diffusione;

DATO ATTO CHE il Comune di Piovene Rocchette, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2016 ha approvato il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), all'interno del quale (scheda n. 19.b), fra le azioni utili al contenimento delle emissioni di anidride carbonica si individua l'opportunità di un'azione volta allo sviluppo della mobilità elettrica con installazione delle colonnine di ricarica per favorire la diffusione dei veicoli elettrici, che sono notoriamente ad emissione zero;

CONSIDERATO CHE il Gruppo Enel considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l'affermazione e la crescita nel medio termine; inoltre ha ideato un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici composto da diversi modelli: "EV Charging Stations", ovvero "Pole Station", "Box Station", "Fast Recharge", "Fast Recharge Plus", "V2G Station"; tutti i modelli sono gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota ("Electric Mobility Management") e in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile;

DATO ATTO CHE la Società Enel X Mobility Srl, facente parte del Gruppo Enel, con nota prot. 1107 del 23/01/2019, si è resa disponibile alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano composta da n° 3 infrastrutture di ricarica, secondo le modalità meglio disciplinate nel protocollo d'intesa allegato alla presente;

RILEVATO che, secondo il protocollo d'intesa sopra descritto non sono previste spese a carico del Comune per la realizzazione di una rete di ricarica elettrica, salvo la messa a disposizione a titolo gratuito a favore di Enel X Mobility Srl delle porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle infrastrutture di ricarica;

RITENUTO pertanto opportuno e conveniente aderire al protocollo d'intesa di cui all'oggetto, per dare attuazione alle politiche di mobilità sostenibile per lo sviluppo infrastrutturale dell'elettrico nei trasporti,

azione prevista dal PAES, anche al fine di integrare e ulteriormente estendere i progetti già attuati ed in corso di realizzazione in ambito regionale;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

AVUTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" reso sulla proposta;

CON votazione unanime resa ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1) **di prendere atto** di quanto esposto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di aderire**, per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati, al Protocollo d'Intesa con Enel X Mobility Srl nello schema che si allega, approvandolo, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo all'installazione di infrastrutture di ricarica nel territorio del Comune di Piovene Rocchette;
- 3) **di individuare** le seguenti tre aree di parcheggio ritenute in posizione strategica, quali punti di sosta per la ricarica dei veicoli, ma che potranno comunque essere variate a seguito di motivata proposta dopo sopralluogo dei tecnici di Enel:
 - ✓ parcheggio autobus Q.re Generale Dalla Chiesa;
 - ✓ parcheggio Piazzale degli Alpini;
 - ✓ parcheggio adiacente Scuole (infanzia e primaria) via Lengore;
- 4) **di dare atto** che alcun onere economico, diretto e/o indiretto graverà sul bilancio comunale;
- 5) **di individuare** nel Responsabile del Servizio urbanistica – edilizia ed ambiente - arch. Pier Antonio Dal Brun la persona legittimata a rappresentare il Comune nella sottoscrizione del suddetto protocollo d'intesa tra il Comune di Piovene Rocchette e la Società Enel X Mobility Srl, assegnando al medesimo Responsabile i poteri di apportare le eventuali modifiche, integrazioni e precisazioni non sostanziali e di dettaglio che le parti, di comune accordo, intendono apportarvi;
- 6) **di demandare** inoltre ai Responsabili dei Servizi interessati gli adempimenti successivi nonchè l'adozione degli atti conseguenti all'approvazione della presente convenzione;
- 7) **di dichiarare**, con votazione unanime resa ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di dar seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.

PROTOCOLLO D'INTESA

per la realizzazione di una rete di ricarica

TRA

Enel X Mobility S.r.l., sede legale in Roma, Viale di Tor di Quinto 45\47, Codice Fiscale e Partita IVA 14553401002, avente socio unico Enel X S.r.l., Codice Fiscale e Partita IVA 09945270966, rappresentata da Alberto Piglia, in qualità di procuratore (di seguito più brevemente denominata “**Enel**”), – da una parte

E

Comune di PIOVENE ROCCHETTE (VI) con sede legale Via Libertà 82, codice fiscale 83000930244, in questo atto rappresentato dall' Arch. Pier Antonio Dal Brun, in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia ed Ambiente, domiciliato per la carica ed al fine del presente atto ove sopra (di seguito brevemente denominato **COMUNE**) – dall'altra parte –

di seguito definite congiuntamente le “**Parti**” e disgiuntamente la “**Parte**”

PREMESSO CHE

- La mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe” pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- Il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM(2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;
- La Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di “Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;

- La proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;
- L'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- La "Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi" stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
- La Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati Membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
- L'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;
- Enel considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l'affermazione e la crescita nel medio termine;
- Il Gruppo Enel ha ideato un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici (di seguito IdR) composto da diversi modelli: "EV Charging Stations", ovvero "Pole Station", "Box Station", "Fast Recharge", "Fast Recharge Plus", "V2G Station";
- Tutti i modelli di IdR sono gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota ("Electric Mobility Management") e in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate

convengono quanto segue:

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

2. OGGETTO

Con il presente Protocollo (di seguito il "**Protocollo**") le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano.

3. IMPEGNI DI ENEL

Enel si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o col-

legate, alle seguenti attività:

- a) individuare congiuntamente al Comune all'interno del sito in oggetto, le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
- b) progettare le "Aree dedicate", composte dall'IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- c) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione fino a 3 IdR;
- d) provvedere alla installazione delle IdR, che restano di proprietà di Enel;
- e) esercire e gestire le IdR da remoto tramite la piattaforma EMM (Electric Mobility Management) sviluppata da Enel;
- f) provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
- g) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata all'interno del parcheggio, necessari per l'installazione della infrastruttura;
- h) mantenere l'Infrastruttura di Ricarica di Enel, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
- i) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale;
- j) provvedere a tutte le attività di collaudo;
- k) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di Ricarica;
- l) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento.

4. IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune s'impegna a:

- a) individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle Infrastrutture di Ricarica da parte di Enel all'interno del sito di sua proprietà;
- b) mettere a disposizione, a titolo gratuito e, pertanto, senza pagamento di corrispettivo alcuno (o di altri eventuali oneri, preliminari e successivi), le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per la durata del presente Protocollo e mantenerne l'idoneità all'utilizzo suddetto, fermo restando l'obbligo di pagamento dei tributi previsti per la posa e/o per la permanenza delle suddette infrastrutture sul suolo pubblico;
- c) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità di Enel medesima con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- d) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.

5. IMPEGNO DELLE PARTI

Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2.

6. DURATA

Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 8 anni, fatto salvo quanto previsto all'art.3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune. Le parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione

dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione per Enel ed apposita delibera di Giunta per quanto riguarda il Comune, da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.

7. COSTI

Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

8. NON ESCLUSIVITA'

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo con terze Parti o altri Enti Pubblici.

9. COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui al presente Protocollo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

10. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto e accetta che il gruppo Enel è il solo e unico titolare del know how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti (i) la ricarica dei veicoli elettrici, compresi l'Infrastruttura di Ricarica e (ii) l'EMM Electric Mobility Management (inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto), che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti l'area di parcheggio di cui al presente Protocollo.

Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

11. RISERVATEZZA

Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Protocollo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo;

- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra parte;

- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione del Protocollo, le Parti si impegnano a conformarsi alle previsioni di legge e in particolare alle disposizioni del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. UE 2016/679, di seguito "GDPR"), del D.Lgs. 196/2003 (di seguito il "Codice Privacy"), ove applicabili, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi e indipendenti del trattamento dei dati personali relativamente ai dati dei clienti, per quanto di competenza di ciascuna.

Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo, ad utilizzare i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione dello stesso per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento fatte salve le comunicazioni necessarie per eseguire il presente Protocollo; a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione del presente Protocollo; a custodire - in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla vigente normativa (dal GDPR, e ove applicabile dal Codice Privacy) e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia - i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati.

I Dati Personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, in Italia e all'estero, competenti e titolari rispetto a quanto oggetto del presente Protocollo per le medesime finalità.

Fermo restando quanto previsto nel presente Protocollo, ciascuna delle Parti si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne l'altra Parte (i) da ogni pretesa, ragione, diritto, azione svolta da terzi nei propri confronti in relazione al corretto trattamento dei Dati Personali, nonché (ii) da ogni eventuale danno e/ o pregiudizio - ivi incluse le eventuali sanzioni o i provvedimenti interdittivi che dovessero essere comminati e/o imposti da pubbliche autorità, ivi incluse a titolo esemplificativo le Autorità di controllo previste dal GDPR, per eventuali contestazioni in merito al corretto e legittimo trattamento dei Dati Personali, nonché da qualsivoglia danno e/o pregiudizio derivante dall'inadempimento a quanto previsto nel presente articolo.

Le Parti si impegnano a collaborare nel tempestivo riscontro alle istanze che dovessero pervenire dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, così come in caso di richieste o ispezioni da parte di qualsiasi Autorità, ivi compresa l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relative ai trattamenti effettuati.

13. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di Enel in favore di società appartenenti al Gruppo Enel, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgono la stessa Enel.

14. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

15. REGISTRAZIONE

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131, che sarà a carico di Enel.

16. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi:

Per Enel: PEC enelxmobility@pec.enel.it

Per il Comune: PEC piovenrocchette.vi@cert.ip-veneto.net

17. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231

In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguirne un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione del Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata A/R. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

Enel, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione e nel Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabili presso l'indirizzo www.enel.com, sezione "Gruppo -> Governance -> Il nostro modello". Enel auspica che i suoi contraenti si riferiscano a principi equivalenti nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti.

ES aderisce inoltre al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, Enel proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. La controparte dichiara di prendere atto degli impegni assunti da Enel e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richie-

sta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Protocollo nell'interesse di Enel e/o a beneficio dei suoi dipendenti.

18. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti.

Piovene Rocchette,

ENEL X MOBILITY S.R.L

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Arch. Dal Brun Pier Antonio

OGGETTO

ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA CON ENEL X MOBILITY SRL PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)

Piovene Rocchette, 06-02-2019

Il Responsabile del Servizio
DAL BRUN PIERANTONIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)

Piovene Rocchette,

Il Responsabile del Servizio

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
VIZZI CARMELA